



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

## Comunicato Ufficiale N° 83 del 21 Novembre 2023

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionicoppe.puglia@pec.it">affiliazionicoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> m.damuri@lnd.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> g.bozza@lnd.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> a.gianfreda@lnd.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> g.marra@lnd.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> g.damicis@lnd.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# 1. COMUNICAZIONI C.R.

## 1.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

### 1.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. A. TOMA MAGLIE	CARLINO MATTIA	nato il 19/11/2008
A.S.D. NUOVA AVETRANA	DELL'ATTI GIORGIO	nato il 10/01/2008

### SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.)

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le richieste formulate dai calciatori ed aver ricevuto l'assenso delle società di appartenenza, accoglie le seguenti richiesta di svincolo per inattività:

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.752.585	CORBASCIO RICCARDO	10/04/2007	13/12/2022	A.S.D. VIRTUS CALCIO MESAGNE

### SVINCOLO PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (Art. 117/Bis NOIF)

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le richieste formulate congiuntamente dai calciatori e dalla società di appartenenza, accoglie le seguenti richiesta di svincolo per risoluzione del contratto ex art. 117/Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
1.085.782	BUENO APODACA MIKEL	24/12/1993	19/09/2023	A.S.D. CANOSA CALCIO 1948

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIONATE DI CAMPIONATO

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 48/SGS dell'11/10/2023 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.373.234	ALVARADO RICCARDO	25/04/2008	21/08/2023	A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963
2.965.464	MANCARELLA MARIO	29/04/2011	29/09/2023	VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

## AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale:	<b>EREDITÀ CUP 2023</b>
Organizzato dalle Società:	<b>A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE</b>
Categoria di partecipazione:	<b>Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Primi calci – Piccoli amici</b>
Periodo di svolgimento:	<b>26 Novembre 2023</b>

## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (componente), del dott. Domenico Colella (rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe Sforza (segretario) nella riunione del 6 Novembre /2023 ha adottato la seguente:

### DECISIONE

relativamente alla gara: **A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO – A.S.D. NOICATTARO DEL 22/10/2023 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - GIRONE A.**

In ordine a:

reclamo proposto dalla Società **A.S.D. NOICATTARO**, in favore del sig. **TERSINI ANTONIO**, avverso la decisione nei suoi confronti emessa dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 68 del 26/10/2023, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perché *“a seguito della seconda ammonizione inveiva nei confronti del direttore di gara; inoltre continuava a seguire l'arbitro e si avvicinava nei suoi confronti con irruenza, impedendogli di proseguire la direzione di gara”*

Oggetto: art. 36 C.G.S.

### MOTIVAZIONE

La predetta sanzione inferta dal G.S.T. al Tersini Antonio trae linfa dal referto di gara stilato dall'arbitro dal quale si evince, specularmente, che questi veniva espulso al minuto 38 del secondo tempo regolamentare per doppia ammonizione, precisando che *“entrambe le ammonizioni venivano comminate nello stesso minuto di gioco, perché*

*il calciatore prima inveiva verso di me, e poi, una volta comminata la prima ammonizione, continuava a seguirmi, protestare ed a pressare la mia distanza sociale con irruenza, impedendomi di continuare ad arbitrare la gara”.*

Ciò detto con il gravame, ritualmente e tempestivamente proposto, a firma del Presidente della A.S.D. Noicattaro in favore del proprio calciatore così sanzionato, la Società reclamante ha chiesto, per le ragioni ivi esposte, a questa Corte di ridurre la squalifica comminata al Tersini Antonio, in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame. In particolare nel reclamo, per quanto di rilevanza, si afferma che il calciatore sanzionato, a seguito dell'annullamento di una rete realizzata dal Noicattaro, nella sua qualità di capitano della stessa squadra, si era - in un primo tempo - solamente avvicinato al direttore di gara in maniera del tutto consona, per chiedere spiegazioni al riguardo, tenendo correttamente le mani dietro le spalle ed assicurandosi che i propri compagni di squadra fossero a distanza rispetto ad egli direttore di gara.

Ricevuta la prima ammonizione, a seguito di tanto, aveva continuato nella sua lecita richiesta di spiegazioni rimediando, suo malgrado, la seconda ammonizione da parte dell'arbitro, con conseguente espulsione dal terreno di gioco.

A quel punto il capitano, basito per quanto successo, aveva lasciato il terreno di gioco senza protestare ulteriormente, accompagnato da un proprio dirigente, anche perché era suo interesse non provocare ulteriori perdite di tempo - che sarebbero andate a detrimento della propria squadra, trovandosi in quel momento la stessa in svantaggio di risultato.

Il Tersini, peraltro, è soggetto dalla condotta specchiata e, proprio per questo, è stato ritenuto adatto a rivestire il ruolo di capitano della squadra, tant'è che mai prima d'ora era incorso in espulsioni per proteste irrilevanti nei confronti dei direttori di gara, sicché le sue condotte, nella fattispecie, erano state equivocate dall'arbitro della partita. Così richiamate le doglianze del reclamo, questa Corte le considera manifestamente infondate in fatto ed in diritto. Sotto il primo profilo, la versione deresponsabilizzante delle condotte del Tersini oggetto di sanzione, così come esposta nel reclamo, non trova alcuna rispondenza con quanto di diverso, riguardo ad esse, risulta descritto nel predetto referto di gara stilato dall'arbitro.

Sicché, in assenza di alcun riscontro probatorio oggettivo, di segno opposto rispetto al predetto *dictum* di esso direttore di gara questo, allo stato, fa fede privilegiata ed incontrastata in ordine a quanto occorso sia per quanto disposto dall'art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole giurisprudenza sportiva: *“il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale” (così Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021).*

Né può essere accolta la censura di eccessiva afflittività della sanzione, applicata in specie dal G.S. territoriale.

L'azione posta in essere dal reclamante, infatti, rientra, senza dubbio, nell'egida dell'art. 36 C.G.S. *“altre condotte (non violente) nei confronti degli ufficiali di gara”*, che al comma 1 lett. a) punisce con la sanzione minima di due giornate di squalifica i calciatori *“in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Orbene, posto che, nella fattispecie, tali condotte sono state perpetrate proprio dal capitano della squadra, tanto costituisce, di per sé, *quoad poenam*, oggetto di valutazione più grave.

A ciò aggiungasi, nella fattispecie, la particolare concentrazione delle azioni sanzionabili, reiterate dal Tersini nel giro di appena un minuto di tempo il che accresce, ulteriormente, il loro disvalore.

Tutto ciò fa sì che il minimo discostamento dal predetto limite edittale della sanzione irrogata, quantizzato dal G.S. territoriale in tre giornate effettive di squalifica, appaia del tutto congruo, sì da dover essere confermato in questa sede.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, come da dispositivo, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini riservati in esso dispositivo previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

#### **DELIBERA:**

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. NOICATTARO;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Antonio CONTALDI

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 21 Novembre 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 6 Novembre 2023 ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 – GIRONE D**

**Gara: A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 – A.S.D. REAL MOTTOLA CALCIO 2019 del 06/11/2022, in ordine al reclamo proposto dall'A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 26/10/2023 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.**

**Oggetto: art. 10 C.G.S.**

#### **RITENUTO IN FATTO**

Con atto tempestivamente depositato in data 28.10.2023 la società A.S.D. Arboris Belli 1979 – a mezzo del proprio presidente e legale rappresentante – preannunciava reclamo ex art. 76, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 68 del 26.10.2023, relativa alla gara A.S.D. Arboris Belli 1979 – A.S.D. Real Mottola Calcio 2019, svoltasi il 21.10.2023 e valevole per il campionato regionale Juniores Under 19, con cui era stata comminata ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Con lo stesso atto la reclamante richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del giudice di prime cure, i quali le venivano inviati il successivo 30.10.2023.

Con atto ritualmente depositato il 31.10.2023 la società A.S.D. Arboris Belli 1979 proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, reclamo ex art. 76, comma 3, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, in epigrafe indicata.

Con decreto del 31.10.2023, pubblicato sul C.U. n. 71, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo.

La società reclamante, premessa una sintetica ricostruzione delle circostanze fattuali prodromiche alla definitiva sospensione dell'incontro decisa dal direttore di gara, insorge avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado, lamentando implicitamente tanto il travisamento dei fatti, quanto il non corretto esercizio del potere discrezionale giudiziale nell'individuazione della sanzione maggiormente confacente alle emergenze documentali. Conclusivamente richiede la riforma della decisione gravata e lo svolgimento dei residui minuti del secondo tempo di gioco, al fine di completare la gara.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del Codice.

All'esito dell'odierna udienza, dopo la relazione effettuata dal componente relatore e la discussione in Camera di Consiglio, previa audizione a chiarimenti del direttore di gara, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato, ad entrambe le compagini, la più rigorosa tra le sanzioni previste dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva (ritenendo tale norma confacente al caso in esame), ovvero quella prevista dal comma 1 di tale disposizione. Esso prevede che la sconfitta con il punteggio di 0-3 venga applicata nelle ipotesi in cui la società destinataria della sanzione sia stata ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione.

La migliore dottrina che si è confrontata con la lettera della legge ha ritenuto che in tale disposizione rientrino certamente, quanto alle condotte di alterazione del regolare svolgimento della competizione, le ipotesi di utilizzo di calciatori squalificati, la violazione delle norme in tema di limite di partecipazione e obblighi d'impiego dei calciatori, ovvero la posizione irregolare dei calciatori di riserva.

Mentre, con riferimento alla fattispecie d'impedimento della regolare effettuazione, si è generalmente fatto riferimento ai casi di volontario rifiuto di iniziare o proseguire la gara, ovvero le condizioni d'irregolarità e/o impraticabilità del terreno di gioco.

Presupposto applicativo di tale norma (e della conseguente, incisiva, sanzione) è costituito, tuttavia, dalla necessità che l'effetto impeditivo o alterativo della gara sia imputabile alla responsabilità della società.

Ciò che, nel caso di specie, non appare essere accaduto.

Difetterebbe, peraltro, il presupposto imprescindibile per addivenire all'applicazione del comma 1 dell'art. 10 (prevedente la sanzione maggiormente "invasiva" tra quelle previste dal Codice in ordine alla mancata omologazione del risultato conseguito sul campo): risulta palese, infatti, il deficit di circostanze che abbiano influito o inciso sul regolare svolgimento della competizione, né si ravvisano – per quanto si dirà – eventi idonei ad inibire la regolare prosecuzione della contesa.

Nell'esercizio del potere referendario il direttore di gara certifica che la sospensione definitiva della gara, da lui adottata, è stata dovuta a circostanze del tutto esogene, sviluppatasi e verificatesi al di fuori del recinto di gioco (ovverosia, nella specie, sugli spalti), conseguenti ad espressioni inurbane pronunciate reciprocamente tra alcuni sostenitori delle due compagini e ad un principio di colluttazione tra due spettatori.

Tale quadro fattuale ha causato un susseguirsi di alterchi e scambi di impropri, probabilmente degenerati anche in tentativi di contatti fisici, i quali però – stando allo stesso rapporto di gara – si sono svolti costantemente all'esterno del recinto di gioco e non hanno evidenziato il benché minimo influsso sulla possibilità di prosecuzione della gara (non essendo, a tal fine, idonea la riferita circostanza di avvicinamento dei calciatori al recinto di gioco).

È lo stesso arbitro, del resto, ad affermare – già nel rapporto di gara – come la situazione fosse "tornata alla normalità" dopo circa quaranta secondi dalla sospensione della gara (dato che avrebbe consigliato una più saggia ripresa del gioco per l'effettuazione dei residui minuti di gara).

A tal proposito, icastiche risultano le espressioni utilizzate dal direttore di gara nella propria mail, versata agli atti del fascicolo, inviata alle ore 17.18 del 6 novembre 2023, a seguito di richiesta di chiarimenti effettuata da questa Corte. Il sig. Loconte riferisce testualmente di non aver "*chiesto alcun tipo di aiuto alla forza pubblica sostitutiva e ai rispettivi capitani delle due società*".

Inoltre, lo stesso precisa che "*mancavano tre minuti alla fine della gara e non c'è stato alcun tipo di episodio di condotta violenta all'interno del recinto di gioco*" (corsivi aggiunti).

Emerge in maniera plastica, dunque, l'insussistenza dei requisiti minimi di applicabilità della fattispecie censurata: la sua applicazione, infatti, appare violativa dei canoni di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità in senso stretto arrecando la sua operatività, nel caso di specie, uno svantaggio irragionevole e ingiustificato al corretto formarsi, in campo, dei risultati delle competizioni agonistiche.

Dissipati i dubbi sulla non applicabilità della sanzione della perdita della gara, nei confronti di entrambe le compagini, va a questo punto sciolto l'altro nodo problematico, consistente nella scelta della sanzione giuridica idonea a fronteggiare la situazione in concreto verificatasi e nella possibile applicabilità di altre regole contenute nella medesima norma.

Accertato che non si versa nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 10, C.G.S. (disciplinanti, rispettivamente, le ipotesi di alterazione al potenziale atletico di una delle squadre e di mancata presentazione in campo nei termini prescritti), appare egualmente non opportuno, a questa Corte, il riferimento alla macro-norma di cui al comma 5 dell'art. 10, secondo la quale "*quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero la effettuazione*".

Detta disposizione, considerata norma di chiusura e clausola generale intrasistemica, attribuisce ampi poteri agli Organi della giustizia sportiva, consentendo di sanzionare condotte atipiche (non tecniche), incidenti sulla regolarità dello svolgimento della contesa.

La migliore dottrina ritiene che tale regola attribuisca agli Organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità c.d. valutativa e costituisca forma di manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo le quali risultano finalizzate, da un lato, a riservare l'applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino – per la loro intrinseca gravità – meritevoli di essere censurati e, dall'altro, a consentire una valutazione casistica circa la tipologia di sanzione maggiormente idonea al fatto, in omaggio ai canoni di giustizia sostanziale e di ragionevolezza.

Gli Organi di giustizia sportiva devono, dunque, primariamente valutare se i fatti accaduti siano giustiziabili con criteri non eminentemente tecnici: poi giudicare se tali fatti abbiano influito (e in quale misura) sul regolare svolgimento della gara, tenendo perennemente presente il principio secondo cui "*la sanzione da irrogare deve essere corretta e coerente con le norme esistenti e rispettosa del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo*" (vedi, per tutti, Collegio di Garanzia del CONI, 22 luglio-16 ottobre 2019, n. 83).

Nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, tuttavia, la sospensione disposta dal direttore di gara appare ingiustificata, poiché non legittimata alla luce di fattori estrinseci o elementi di fatto che abbiano determinato uno sviamento dai canoni del regolare svolgimento della competizione: la situazione verificatasi (pur a voler ammettere che vi siano stati contatti fisici tra plurimi sostenitori delle due squadre), a causa della quale il direttore di gara ha ritenuto non vi fossero più le condizioni generali di ordine e sicurezza per far disputare gli ultimi tre minuti di gara, non si manifesta come oggettivamente idonea ad interferire con la prosecuzione della gara, trattandosi di situazione isolata ed emarginata.

In virtù di ciò, pur a voler ammettere che i fatti verificatisi siano qualificabili come di natura non tecnica (aspetto di cui fortemente si dubita, poiché – a ritenere diversamente – in numerosissime gare dovrebbe giungersi ad affermare la rilevanza di fattori non tecnici sol perché si sia assistito a problematiche di ordine pubblico sugli spalti), essi certamente non hanno influito sul regolare svolgimento della gara ed evidentemente non riescono a giustificare la sospensione della partita, decisa dall'arbitro.

Pertanto il reclamo va accolto e, stante l'impossibilità di applicare, nel caso concreto, una delle sanzioni previste dall'art. 10, C.G.S., ed in ossequio al disposto di cui all'art. 33, comma 4, del vigente Regolamento L.N.D., va

ordinata – a cura del C.R. Puglia – la prosecuzione della gara a partire dal minuto 47 del secondo periodo di gioco, momento in cui la partita risulta essere stata sospesa definitivamente dal direttore di gara.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione,

**DELIBERA**

- 1) di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. Arboris Belli 1979;
- 2) di disporre la prosecuzione della gara per 3 minuti, ai sensi dell'art. 33 comma 4 3° periodo del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, poiché l'interruzione è stata decretata dall'Arbitro al 47' del 2° tempo, dopo che aveva concesso un tempo di recupero di 5 minuti;
- 3) per l'effetto di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2023.

Il Relatore  
Daniele LABIANCA

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 21 Novembre 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Michele Antonucci (Componente), del Dott. Domenico Colella (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Novembre 2023 ha adottato il seguente provvedimento:**

**CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

**Gara: A.S.D. MOLFETTA CALCIO – A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI DEL 28.10.23 (Reclamo della A.S.D. Real Olimpia Terlizzi, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato ufficiale n. 17 del 02.11.2023 della Delegazione Provinciale di Bari, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Franklin Francesco.**

**Oggetto: art. 36 C.G.S.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'A.S.D. Real Olimpia Terlizzi ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 02.11.2023, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari comminava la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Franklin Francesco perché, *"espulso per condotta violenta, proferiva frasi irrispettose e offensive all'indirizzo del Diretto di Gara ex art. 36 comma 1 C.G.S."*, come rilevato dall'arbitro della gara.

La società reclamante chiedeva nell'atto di impugnazione - ex art. 76, comma 4, C.G.S. – la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con conseguente riduzione della sanzione irrogata, in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti contestati.

La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 13 novembre 2023, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

\* \* \*

Dall'atto di impugnazione emergeva la seguente ricostruzione dei fatti contestati: il calciatore Franklin Francesco, a seguito di un fallo di gioco, veniva espulso dal direttore di gara - che valutava l'azione commessa ai danni dell'avversario pericolosa per la sua incolumità.

A dire della reclamante, il calciatore che aveva subito fallo si rialzava prontamente, senza riportare alcuna conseguenza e andava verso il Franklin Francesco, spintonandolo.

Dunque nasceva una "scaramuccia" da entrambe le parti: in quel momento si avvicinava l'Arbitro - cercando di calmare gli animi tra i calciatori che, nel frattempo, si confrontavano animatamente.



Il Direttore di gara procedeva ad estrarre il cartellino rosso ai danni del Franklin Francesco, nonostante quest'ultimo non avesse non in alcun modo offeso il direttore di gara.

Tale ricostruzione dei fatti mal si concilia con quanto emerge dagli atti ufficiali di gara: il calciatore Franklin proferiva all'indirizzo dell'arbitro espressioni irrispettose e offensive e, sul punto, appare dirimente il referto arbitrale che riporta testualmente: *"al min. 46 del 27 Franklin Francesco n. 47, della società Real Olimpia Terlizzi, viene espulso per condotta violenta e aver protestato con il sottoscritto mandandomi a fanculo"*.

Tanto premesso è necessario riportare quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del C.G.S.: *"ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"*.

Il dettato normativo in esame non lascia spazio ad una diversa valutazione dei fatti oggetto di giudizio non essendo stato fornito, da parte reclamante, alcun elemento che possa giustificare una diversa valutazione della condotta del calciatore, visto che la sanzione minima prevista dal codice per la fattispecie in esame, è di 4 gare effettive.

Alla luce di quanto sopra, non possono trovare accoglimento le doglianze sollevate dalla reclamante.

#### P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

#### DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Real Olimpia Terlizzi;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Maria Giulia COLETTI

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 21 Novembre 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Relatore), dell'Avv. Alessandro Amato (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta del 20 novembre 2023 ha adottato in relazione al**

#### CAMPIONATO PROMOZIONE PUGLIA GIRONE A

**Gara:** A.S.D. CANUSIUM CALCIO c/A.S.D. COSMANO SPORT FOGGIA disputatasi il 29.10.2023, la seguente

#### DECISIONE

in merito al provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato in data 2.11.2023 su Comunicato Ufficiale nr. 72 del C.R. Puglia - che aveva comminato la sanzione della squalifica sino al 31.12.2023 del Sig. Giuseppe LACASELLA, allenatore della A.S.D. COSMANO SPORT FOGGIA, in quanto: ***"Al termine del primo tempo scavalcava la recinzione per partecipare ad una rissa ingeneratasi sugli spalti tra gli opposti sostenitori, colpendo con uno schiaffo al volto un partecipante alla rissa"***

**Oggetto:** art. 13, I comma, lett. a)

#### RITENUTO IN FATTO

Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo in data 8.11.2023, ritualmente preannunciato in data 3.11.2023, con richiesta di ricevere gli atti ufficiali - soddisfatta dall'Ufficio in data 6.11.2023 - il sodalizio sportivo già indicato, con istanza di ascolto del sig. Giuseppe LACASELLA.

Il reclamo proposto non contestava che il sig. Giuseppe LACASELLA avesse volontariamente scavalcato la recinzione, ma che tanto era stato posto in essere per tutelare la salute del sig. Gerardo LACASELLA, padre dell'allenatore che, affetto da cardiopatia, veniva spintonato da un individuo presente anch'esso sugli spalti.

Per tali ragioni il reclamo si concludeva con la richiesta di annullamento della squalifica o, in subordine, di riduzione della stessa in misura equamente rapportata alle circostanze ed all'affettiva gravità dei fatti in esame.

Il processo veniva discusso all'udienza del 20 novembre 2023, ove compariva il sig. Giuseppe LACASELLA, che, in sostanza, si riportava al contenuto del reclamo.

Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della Camera di Consiglio, la Corte Sportiva di Appello Territoriale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 82 del 20.11.2023.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Non vi è dubbio, anche perché, ammesso che il sig. Giuseppe LACASELLA sia entrato sugli spalti, scavalcando la rete di recinzione che lo divideva dal terreno di gioco e, pertanto, che abbia posto in essere un comportamento da sanzionare, anche in considerazione della carica rivestita al momento dell'episodio.

Purtuttavia deve considerarsi, a mente della documentazione allegata al reclamo, come tanto sia stato posto in essere a tutela della salute del padre dell'allenatore che, infatti, in quel frangente veniva spintonato da un soggetto anch'esso presente sugli spalti e rimasto sconosciuto.

La circostanza in questione risulta confermata dalla dichiarazione resa dal sig. Davide Mosca, allegata al reclamo, nell'ambito della quale ha affermato che il padre dell'allenatore sarebbe caduto per terra se lui, collocato alle sue spalle, non lo avesse sostenuto.

In sostanza, l'intervento del sig. Giuseppe LACASELLA è stato posto in essere in immediata reazione ad un comportamento ingiusto - che metteva a rischio la salute del padre di cui, peraltro, è stata documentata la patologia cardiopatica da cui è affetto.

Per tali ragioni appare opportuno procedere ad una riduzione della squalifica comminata, in applicazione dell'art. 13, I comma, lett. a), del vigente C.G.S.

### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

### **DELIBERA**

- 1) di ridurre la squalifica comminata al sig. Giuseppe LACASELLA sino a tutto il 3.12.2023;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Relatore  
Pietro CARROZZINI

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 21 Novembre 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria Romano, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Novembre 2023 ha adottato la seguente**

### **DECISIONE**

**in ordine al reclamo relativo alla gara di Coppa Italia Eccellenza - Gara: A.S.D. FOGGIA INCEDIT -MOLFETTA CALCIO S.S.D. a r.l. del 02/11/2023 (Reclamo della società A.S.D. Molfetta Calcio, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 09/11/2023 del Comitato Regionale Puglia.**

**Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.**

### **premesse che**

- la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 9/11/2023;
- la Molfetta Calcio S.S.D. a r.l. ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 10/11/2023 alle ore 15.01;
- i documenti richiesti dalla società sono stati trasmessi dalla segreteria della Corte con PEC del 10/11/2023 alle ore 15.43;
- nessun reclamo è stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel termine previsto dall'art. 76 co. 3 C.G.S.;

- la società ha comunicato la rinuncia alla proposizione del reclamo, con PEC trasmessa il 17/11/2023 alle ore 11.32;

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

**DELIBERA**

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 co. 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 21 Novembre 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
BANCA: UNICREDIT  
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 21/11/2023.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**